

reddito dei lavoratori coinvolti nella vertenza, oltre che del patrimonio industriale e professionale consolidato, ribadendo la necessità di una salvaguardia totale dell'occupazione stessa;

- c) dal canto suo, la Società Me.Tro. conferma di aver già comunicato in precedenza alla data del 1° luglio 2008 – data di sottoscrizione del precedente verbale di Accordo - al Comune di Roma una prevedibile esigenza di non oltre sessantuno (61) unità da inserire nel corso dell'anno 2009, a seguito dello screening professionale del personale di RSI già effettuato e di una valutazione dei vantaggi di poter acquisire maestranze già professionalizzate nel ciclo della manutenzione del materiale rotabile, con le provvidenze consentite dalla legislazione di riferimento, e conferma di aver già portato tale questione più volte all'attenzione del proprio Consiglio d'Amministrazione, che ha condiviso le esigenze e le opportunità anche in ragione dell'emergenza occupazione;
- d) in virtù di quanto sopra, quindi, la Società Met.Ro. conferma che utilizzerà il bacino dei lavoratori di RSI che verranno collocati in mobilità al termine della relativa procedura, come professionalità rilevanti per i fabbisogni produttivi, propri e della controllata O.G.R. S.r.l. e comunque finalizzati all'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia attuali che futuri. A tal riguardo, prevede che le 61 assunzioni avverranno con le seguenti scadenze:
 - almeno n. 20 lavoratori entro il mese di luglio 2009;
 - almeno n. 27 lavoratori entro il mese di settembre 2009;
 - i restanti lavoratori entro la fine del 2009.
- e) Per l'inserimento negli scaglioni sopra individuati, la Soc. Me.tro. e le OO.SS. di categoria concordano di incontrarsi entro il mese di giugno 2009.
- f) Le parti si danno reciprocamente atto che, nella eventualità in cui nell'ambito del numero complessivo dei 61 dovessero verificarsi delle soluzioni alternative al transito in Me.tro., si provvederà ad esaminare prioritariamente le 6 risorse non precedentemente valutate per un inserimento con qualifica corrispondente alle risorse non più disponibili come sopra indicate, e che siano ancora in tale momento collocate in mobilità. Se dovessero emergere ulteriori necessità saranno altresì esaminate eventuali richieste individuali del personale interessato.
- g) Le parti si danno altresì atto che il presente accordo verrà reso esecutivo in conformità con quanto previsto dalle norme vigenti in materia di assunzioni.
- h) Entro e non oltre il 30 giugno 2009 le parti si impegnano ad incontrarsi per una verifica dell'attuazione del presente accordo.

Letto, confermato, sottoscritto

A collection of approximately 15 handwritten signatures in black ink, arranged in several rows. Some signatures are accompanied by titles or names written in a similar cursive style, such as 'Cap M' and 'Altre parti'. The signatures vary in complexity and legibility, representing the various parties involved in the agreement.

- Met.Rro. S.p.A. *Almeroni*
- Rail Services International Italia S.p.A. in liq.ne e conc. prev. *Summole*
- Rail Services International Group S.p.A. in liq.ne e conc. prev. *Summole*
- CGIL Roma e Lazio *Stefano*
- CISL Roma e Lazio *Mauro*
- UIL Roma e Lazio *Stefano*
- FILT CGIL nazionale *Alf*
- FIT CISL nazionale *Muscarello*
- UIL Trasporti nazionale *Quaranta*
- SALPAS Orsa nazionale *Stefano*
- UGL Trasporti nazionale *Stefano*
- FILT CGIL Roma e Lazio *Cerretti Gabriele*
- FIT CISL Roma e Lazio
- UIL Trasporti Roma e Lazio *Stefano*
- Assessore Politiche del Lavoro Provincia di Roma *Stefano*

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
 Assessore alle Politiche del Lavoro e Formazione
 On. Massimiliano Smeriglio

Stefano

VERBALE DI ACCORDO

tra

- le Società RAIL SERVICES INTERNATIONAL (RSI) ITALIA S.p.A. con socio unico, in liquidazione e concordato preventivo; RAIL SERVICES INTERNATIONAL GROUP S.p.A. con socio unico, in liquidazione e concordato preventivo; COSTARAIL S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo (di seguito complessivamente definite anche le "Cedenti" o il "Gruppo"), tutte rappresentate dal Liquidatore Sociale Dott. Amilcare Pietroboni;
- le OO.SS. FILT CGIL Nazionale, in persona del Sig. G. Cerratti, FIT CISL Nazionale in persona del Sig. R. Di Pascale, UIL Trasporti Nazionale in persona del Sig. M. Verzari, la SALPAS or.SA Nazionale in persona del Sig. F. Biraghi, la UGL Attività Ferroviarie Nazionale in persona del Sig. R. Donadio, la FILT CGIL Lombardia in persona del Sig. R. Ungaro, la FILT CIGL Lecco in persona del Sig. A. Marucci, la FIT CISL Lecco in persona del Sig. G. Cagliani (di seguito complessivamente anche le "OO.SS.").

* * *

Con riferimento alla lista dei lavoratori da trasferire alla Cessionaria in esecuzione dell'accordo sottoscritto in data 31.7.08 - 5.8.08, tra le Parti in epigrafe indicate, si pattuisce e si conviene quanto segue:

- 1) le Società cedenti si sono confrontate con le OO.SS., anche alla luce delle osservazioni da queste sollevate, circa le modalità di predisposizione della lista dei lavoratori che verranno trasferiti dalle Cedenti alla Cessionaria e di quelli che verranno messi in mobilità, elenco depositato dal liquidatore sociale delle Società Cedenti presso il Tribunale di Lecco in data 1.10.2008;
- 2) in conseguenza di quanto sopra, dunque, le Parti - in un'ottica di obiettività, nel rispetto dei generali criteri di buona fede e tenute presenti le esigenze tecnico/produttive dell'azienda - dichiarano e si danno atto di modificare le suddette liste, che devono pertanto intendersi sostituite a titolo definitivo da quelle unite al presente verbale come Allegato 1;
- 3) a tal riguardo, l'aggiudicatario provvisorio - con separata lettera e relativo allegato - ha già manifestato il suo consenso alla parziale modifica di tali liste e queste ultime devono, quindi, intendersi sostituite a titolo definitivo da quelle che vengono comprese al presente verbale come Allegato 1, già sottoscritte dall'aggiudicatario stesso;
- 4) peraltro verso, con espresso riferimento ai 71 lavoratori che rimarranno alle dipendenze delle Società Cedenti, che costituiranno esuberi strutturali in conseguenza della cessazione di attività e che verranno, quindi, posti in mobilità secondo le procedure di legge, le Parti si danno reciprocamente atto che n. 47 operai sono del tutto compatibili con le necessità già

The bottom of the document features several handwritten signatures in black ink. From left to right, they appear to be: a signature starting with 'P...', a signature starting with 'V...', a signature starting with 'A...', a signature starting with 'D...', a signature starting with 'L...', and a signature starting with 'S...'. On the far right, there is a vertical signature that reads 'M. Verzari'.

manifestate dalla Società Met.Ro. Roma S.p.A., come risultante dalla lista allegata al presente verbale *sub* Allegato 2;

- 5) alla luce di quanto sopra, dunque, sempre in un'ottica di obiettività, nel rispetto dei generali criteri di buona fede e tenute presenti le esigenze tecnico-produttive dell'azienda, le Parti dichiarano di accettare definitivamente le liste di cui agli Allegati 1 e 2, nel rispetto dei criteri sopra citati, e di non avere obiezioni e/o contestazioni in merito;
- 6) il liquidatore sociale delle Società Cedenti si obbliga a depositare quanto prima le liste di cui all'Allegato n. 1 presso il Tribunale di Lecco, unitamente a copia del presente accordo, in sostituzione delle precedenti liste già depositate l'1.10.08.

Roma - Lecco, li 25 novembre 2008

p. RAIL SERVICES
INTERNATIONAL ITALIA S.p.A.

p. RAIL SERVICES
INTERNATIONAL GROUP S.p.A

p. COSTARAIL S.r.l., tutte in Liq.ne e Conc. Prev.vo

p. OO.SS.

FILTCGIL
FITCIR
SALPAS/ORS
UGLA.F.
VICT





Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIVISIONE VII


VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 27 novembre 2008, presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dr.ssa M. Giovanna Fragiaco e della Dr.ssa Fabiana Natale, al fine di esperire l'esame congiunto ex art. 4 legge n. 223/1991, preventivamente e formalmente convocate, si sono incontrate le seguenti parti sociali:

- per RAIL SERVICES INTERNATIONAL (RSI) ITALIA S.p.A. con socio unico, in liquidazione e concordato preventivo e RAIL SERVICES INTERNATIONAL (RSI) GROUP S.p.A. con socio unico, in liquidazione e concordato preventivo, entrambe rappresentate dal Liquidatore Sociale Dott. Amilcare Pietroboni nonché, per quanto di competenza, dal Liquidatore Giudiziale, Avv. Marco Riva, assistite da Confindustria Lecco in persona del Dott. Marco Pozzi e dall'Avv. Andrea Marziale dello Studio Legale Tonucci & Partners;
 - per FILT CGIL Nazionale, il Sig. Gabriele Cerratti, 
 - per FIT CISL Nazionale il Sig. Gateano Riccio,
 - per UIL Trasporti Nazionale il Sig. Marco Verzari,
 - per la SALPAS OR.SA Nazionale il Sig. Flavio Biraghi, 
 - per UGL Attività Ferroviarie Nazionale il Sig. Roberto Donadio, 
- Sono presenti, altresì, alcuni rappresentanti delle RSU / RSA  

PREMESSO CHE

- A) Le Società indicate in intestazione per il tramite di Confindustria Lecco, con lettera del giorno 3 ottobre 2008, i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati, hanno avviato la procedura di riduzione di personale e di mobilità ai sensi degli artt. 3, 3° comma, e 24 della legge n. 223/91 e successive modifiche e integrazioni, per un totale di n. 67 lavoratori, di cui 4 occupati presso RSI Group e 63 occupati c/o RSI Italia, a causa della cessazione totale - da parte delle suddette Società -




delle fasi di lavorazioni connesse all'attività produttiva e delle attività collegate e accessorie svolte, essendosi completata l'attività liquidatoria propria della procedura di concordato preventivo.

- B) Le Società indicate, in particolare, svolgono attività di costruzione, manutenzione e riparazione dei rotabili ferroviari e attività accessorie e unitamente ad altra società collegata sono state ammesse alla procedura di concordato preventivo con Decreto emesso dal Tribunale di Lecco in data 5 marzo 2007, con nomina del Dott. Guido Puccio quale Commissario. Detto concordato è stato omologato con Decreto del Tribunale di Lecco in data 13 luglio 2007, che ha nominato l'Avv. Marco Riva quale Liquidatore Giudiziale. L'attività aziendale nelle unità produttive di Roma, di Costa Masnaga (LC) e presso i siti IMC è quindi proseguita in corso di procedura, sulla base di apposita autorizzazione dello stesso Tribunale di Lecco.
- C) In esito alla procedura di vendita ad evidenza pubblica di cui all'avviso a suo tempo pubblicato, in data 13 giugno 2008 la Tonard Finance B.V. è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria – per sé o per soggetto da nominare in conformità alle previsioni dell'avviso stesso – dei rami d'azienda di pertinenza delle Società. L'aggiudicazione era sospensivamente condizionata, tra l'altro, alla stipulazione di un accordo ex art.47, comma 5 legge n. 428/1990 per il mantenimento di un livello occupazionale non inferiore a 270 unità (dirigenti esclusi) complessivamente per le Società RSI in liquidazione e in concordato preventivo. Il 23 luglio 2008, inoltre, in conformità alle previsioni dell'avviso di vendita l'aggiudicataria provvisoria Tonard Finance B.V. ha comunicato che l'atto di cessione sarebbe stato stipulato dalla sua controllata Rail Services International Italia_Spa.
- D) A seguito dell'aggiudicazione provvisoria, con comunicazione del 30 giugno 2008 è stata avviata la procedura ex art. 47 legge 428/1990, che si è conclusa con la stipulazione di un accordo ex art. 47, comma 5 legge n. 428/1990 che prevede, nei termini di cui ai verbali del 31 luglio 2008 e 5 agosto 2008, il mantenimento di un livello occupazionale che, grazie al decisivo intervento delle OO.SS. in epigrafe indicate, è stato portato ad un numero complessivo di 280 unità (per tutte le Società del Gruppo RSI in liquidazione e in concordato preventivo, dirigenti esclusi) e dunque, con riferimento a RSI Italia SpA ed RSI Group SpA in liquidazione e in concordato preventivo, l'assorbimento da parte del cessionario di n. 215 lavoratori, di cui 33 presso le Officine di Roma, 65 presso Officine di Costa Masnaga, 34 impiegati tra le due Società e 83 c/o i siti IMC. Pertanto è risultato possibile salvaguardare solo parzialmente i livelli occupazionali, risultando esclusi dall'acquisizione da parte del cessionario n. 65 unità. Ciò comporta l'applicazione dell'art. 3, comma 3 della legge n. 223/1991. Essendosi realizzate, oltre alla menzionata condizione sospensiva, anche le restanti condizioni sospensive previste dall'avviso di vendita, come formalmente comunicato in data 22 settembre 2008 all'aggiudicatario provvisorio e alla Società dallo stesso nominata, la cessione dei rami d'azienda di pertinenza della Società avverrà entro i termini previsti dall'avviso di vendita.
- E) Le parti hanno altresì preso atto che la pendenza della procedura concorsuale e la sopravveniente assenza di qualsivoglia struttura produttiva, conseguente alle operazioni liquidatorie, non consentono soluzioni alternative al licenziamento collettivo al termine della procedura e di evitare il ricorso alla mobilità, prevista dalla legge n. 223/91, dei lavoratori non assorbiti dal cessionario. Le parti si danno altresì atto di avere esaminato la collocazione aziendale ed i profili professionali dei lavoratori eccedenti, sulla base di quanto contenuto nella lettera aziendale di avvio della procedura.
- F) Dal canto loro le OO.SS. pur prendendo atto degli esuberi dichiarati dall'azienda e le ragioni che li hanno determinati con riferimento ai dipendenti occupati presso gli Stabilimenti indicati, affermano

Seccucci
Quaranta

AM

D. W.
Vozzi

Scattolon

2

M.C.
Scattolon
Scattolon

la propria disponibilità ad intraprendere ogni percorso utile alla risoluzione delle criticità scaturenti dalla vertenza RSI, sempre nell'ottica della tutela dei livelli occupazionali, di conservazione del reddito dei lavoratori coinvolti nella vertenza, oltre che del patrimonio industriale e professionale consolidato, ribadendo la necessità di una salvaguardia totale dell'occupazione stessa.

- G) Nel corso degli incontri di procedura svoltisi, le parti hanno approfondito gli argomenti e le motivazioni contenute nella comunicazione di apertura della procedura di mobilità e, in tale contesto, hanno ridefinito l'entità degli esuberi e del relativo riposizionamento geografico - sempre nell'ambito del numero complessivo di 67 unità, ridotto a 65 unità - secondo la seguente distribuzione: n. 5 lavoratori occupati c/o RSI Group e n. 60 lavoratori occupati c/o RSI Italia. Anche in considerazione di quanto sopra, quindi, le parti hanno preso atto che le ragioni che determinano l'eccedenza di personale di cui sopra sono dovute alla stipulazione del contratto di cessione dell'azienda con il cessionario che comporta la cessazione totale, da parte delle Società RSI, delle fasi di lavorazione connesse all'attività produttiva e delle attività ad essa collegate ed accessorie in conseguenza del completamento dell'attività liquidatoria propria della procedura di concordato preventivo.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti concordano quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Le Società in indirizzo, previa risoluzione dei rapporti di lavoro ed essendosi nel frattempo dimesse due (2) unità, collocheranno in mobilità n. 65 dipendenti con qualifica operaia e impiegatizia per i motivi indicati nella lettera di apertura della procedura di mobilità e ricordati nelle premesse del presente verbale.
3. A superamento ed in sostituzione dei criteri di cui all'art. 5, comma 1°, della legge 223/91, le parti si danno reciprocamente atto e concordano che la scelta dei lavoratori da collocare in mobilità è funzione esclusiva della cessazione totale - da parte delle Società RSI - delle fasi di lavorazione connesse all'attività produttiva e delle attività ad essa collegate e accessorie in conseguenza del trasferimento delle aziende RSI al cessionario e del completamento dell'attività liquidatoria propria della procedura di concordato preventivo.
4. La comunicazione del recesso da parte dell'Azienda ai dipendenti interessati potrà avvenire a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo.
5. Ai lavoratori che formalizzeranno, con l'assistenza delle Organizzazioni Sindacali in indirizzo, attraverso appositi verbali di conciliazione da sottoscrivere in sede sindacale ai sensi e per gli effetti di cui all'411 c.p.c., l'accettazione irrevocabile della risoluzione del rapporto di lavoro, verrà corrisposta - in aggiunta alle competenze di fine rapporto - a titolo di incentivazione all'esodo una somma al lordo delle ritenute fiscali di legge che sarà definita con altro Accordo.

Accordo

Primo

M

M

Dion

Vozze

[Signature]

M.G.F. 3



[Signature]



[Signature]

6. Le Società RSI daranno tempestiva comunicazione delle risoluzioni dei rapporti di lavoro e delle conseguenti messe in mobilità secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 9, della legge n. 223/91.

Il Ministero del Lavoro, preso atto dell'accordo intervenuto fra le Parti, dichiara formalmente esperita e conclusa la procedura di cui agli articoli 4 e 24 della legge n. 223/91.

Letto, confermato e sottoscritto.

FILT CGIL 
FIT Cisl 
SALPAS/URSA 
UGLA.F. 
VILT 
P. CONFINDUSTRIA 


Sabina Protele

Maria Giovanna Frezza





VERBALE DI ACCORDO

In data 27 novembre 2008, in Roma, tra:

- le Società RAIL SERVICES INTERNATIONAL (RSI) ITALIA S.p.A. con socio unico, in liquidazione e concordato preventivo e RAIL SERVICES INTERNATIONAL (RSI) GROUP S.p.A. con socio unico, in liquidazione e concordato preventivo, entrambe rappresentate dal Liquidatore Sociale Dott. Amilcare Pietroboni nonché, per quanto di competenza, dal Liquidatore Giudiziale Avv. Marco Riva, assistite dall'Avv. Andrea Marziale - Studio Tonucci & Partners;
- le OO.SS. FILT CGIL Nazionale in persona del Sig. Gabriele Cerratti, FIT CISL Nazionale in persona del Sig. Gaetano Riccio, UIL Trasporti Nazionale in persona del Sig. Marco Verzari, SALPAS OR.SA Nazionale in persona del Sig. Flavio Biraghi, UGL Attività Ferroviarie Nazionale in persona del Sig. Roberto Donadio, nonché alcuni rappresentanti delle RSU / RSA

Le Parti, come sopra individuate e rappresentate, concordano quanto segue:

- 1) Nell'ambito di un esborso complessivo per RSI Italia ed RSI Group che in nessun caso dovrà superare la somma di € 200.000,00# (duecentomila,00), ai lavoratori collocati in mobilità sarà corrisposto, a titolo di incentivo all'esodo, un importo pari:
 - alla somma necessaria ad integrare l'indennità mensile di mobilità fino a concorrenza della retribuzione netta mensile percepita in corso di rapporto di lavoro, ma non oltre un massimo di Euro 350,00 su base mensile, per coloro che dovessero trovare ricollocazione presso aziende terze, sino alla concorrenza di un limite massimo pro-capite di Euro 3.500,00;
 - Euro 400,00 su base mensile per coloro che accederanno alla pensione, con un limite massimo pro-capite di Euro 4.500,00 per coloro che matureranno i requisiti per la pensione entro il primo anno di mobilità, di Euro 9.000,00 per coloro che matureranno i requisiti per la pensione entro 24 mesi dall'accesso nelle liste di mobilità, ed Euro 14.500,00 per coloro che matureranno i requisiti per la pensione oltre i 24 mesi dall'accesso nelle liste di mobilità;
 - Euro 500,00 su base mensile per il personale con qualifica impiegatizia, con un limite massimo pro-capite di Euro 10.000. Per tali figure professionali è previsto anche un servizio di outplacement a cura della Career Counseling S.r.l. a carico del datore di lavoro, indipendentemente dal fondo di sostegno istituito.

Ai fini della maturazione della singola mensilità, le frazioni di mese equivarranno ad una mensilità. Tutte le somme indicate ai punti che precedono devono intendersi erogate a titolo di incentivo all'esodo, e al lordo delle ritenute fiscali di legge.

- 2) In aggiunta a quanto indicato al punto precedente sarà riconosciuto, sempre a titolo di incentivazione all'esodo, un ulteriore importo, al lordo delle ritenute fiscali di legge, definito – in via puramente convenzionale – prendendo in considerazione i parametri di computo stabiliti per il preavviso individuale da corrispondere secondo il vigente C.C.N.L. per i lavoratori addetti alle Attività Ferroviarie.
- 3) L'erogazione degli importi di cui ai punti 1) e 2) avverrà da parte della Società datrice di lavoro ai lavoratori interessati, esclusa ogni solidarietà al riguardo tra RSI Italia ed RSI Group, e sarà subordinata alla sottoscrizione, da parte di ciascun lavoratore, di un verbale di accordo transattivo in sede sindacale ai sensi e per gli effetti degli articoli 410 e 411 c.p.c. e 2113 c.c., contenente tra l'altro l'accettazione del licenziamento e l'espressa rinuncia al preavviso e/o indennità sostitutiva dello stesso e ad ogni e qualsiasi contestazione, domanda o azione riconducibile al rapporto di lavoro ed alla sua risoluzione. Nel caso di mancata sottoscrizione dell'accordo di conciliazione in sede sindacale ex art. 411 c.p.c. da parte del lavoratore interessato, l'importo di cui al punto 1) non sarà corrisposto e troveranno applicazione le norme legali e contrattuali relative al preavviso previste in caso di licenziamento. L'erogazione delle somme di cui al punto 1) sarà - altresì - condizionata all'avvenuta cessione dei complessi aziendali.
- 4) A seguito della sottoscrizione dei verbali di conciliazione di cui al punto precedente, le Società datrici di lavoro, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, erogheranno le somme di cui al punto 2) entro il 31.1.2009 e le somme di cui al punto 1), fatto salvo quanto previsto al successivo punto 6) circa la eventuale rimodulazione dell'importo della singola mensilità ai fini del rispetto dell'esborso complessivo massimo di € 200.000, nei seguenti termini:

- a. entro il 15.2.2009, una somma equivalente a quanto maturato al 31.1.2009 in relazione ai mesi di permanenza in mobilità; a partire da dicembre 2008 compreso;

*Prevedo
Verzari*

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

- b. con cadenza bimestrale, entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo al bimestre di riferimento, le ulteriori somme equivalenti a quanto ulteriormente maturato nel periodo di riferimento (e così, a titolo esemplificativo: entro il 15.4.2009 verrà erogata una somma pari al numero di mensilità maturate in relazione all'effettiva permanenza in mobilità nei mesi di febbraio / marzo 2009, e così via).

A maggior chiarimento di quanto sopra, si specifica che le erogazioni di cui ai punti suddetti saranno in ogni caso ricomprese nel massimale complessivo di € 200.000,00, nonchè entro i massimali pro-capite così come individuati al punto 1).

- 5) Le competenze ordinarie di fine rapporto, ivi compreso il T.F.R. maturato successivamente al 5.3.2007, saranno corrisposte ai lavoratori interessati dalla Società datrice di lavoro, esclusa ogni solidarietà al riguardo tra RSI Italia ed RSI Group entro il 21.12.2008.
- 6) Le parti, infine, convengono di fissare un ulteriore incontro entro il 31.3.2009, al fine di verificare la eventuale rimodulazione in difetto dell'importo della singola mensilità, ai fini del rispetto dell'esborso complessivo massimo di € 200.000,00.
- 7) Il presente Accordo diverrà efficace per le Società in indirizzo a seguito di apposita autorizzazione del Giudice Delegato che verrà richiesta nel minor tempo possibile dalla sottoscrizione.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. RSI ITALIA S.p.A.

in liquidazione e in concordato preventivo

p. RSI GROUP S.p.A.

in liquidazione e in concordato preventivo

p. le OO.SS.

FIL CGIL

FIT CIL

SALPAS/OR.S.A.

UGLA.F.

UILT

